

- CONSORZIO per il SERVIZIO di VIGILANZA BOSCHIVA -
CARANO -- CAVALESE -- DAIANO -- TESERO -- VARENA.

S T A T U T O

- ARTIC.1) - I Comuni di CARANO, CAVALESE, DAIANO, TESERO e VARENA s'istituiscono in Consorzio, a' sensi della Legge regionale 21.10.1963, nro 29, artic.81, allo scopo di provvedere al servizio di vigilanza boschiva, nel territorio della circoscrizione nro 3. di cui al DPGP.di Trento, del 15 luglio 1977, nro 14-101/Leg. (in B.U.nro 38.del 2. agosto 1977);

- ARTIC.2) - Il Consorzio assume la denominazione di:"Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e Varena."

- La sede del Consorzio e la gestione dello stesso viene fissata in CAVALESE.

- ARTIC.3) - Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) - l'Assemblea consorziale;
- b) - il Presidente

- ARTIC.4) - L'Assemblea Consorziale é composta da un rappresentante per ciascun Comune consorziato, eletto in seno ai rispettivi consigli comunali. I rappresentanti comunali rimangono in carica fino a tanto che rimangono in carica gli organi che li hanno eletti e fino alla nomina dei loro successori.

- ARTIC.5) - Il Presidente del Consorzio é nominato dalla Assemblea in seno a queata, nella prima seduta utile dopo la sua costituzione ed in seguito, allo scadere, per compiuto mandato, del Presidente in carica. Il Presidente può essere confermato.

- ARTIC.6) - Spetta all'Assemblea consorziale:

- nominare il Tesoriere del Consorzio;
- approvare i bilanci ed i conti del Consorzio;
- approvare il Regolamento di servizio del personale cons.
- nominare, sospendere e licenziare il personale;
- fissare il trattamento economico del personale, nonché applicare ogni provvedimento, anche disciplinare, nei Suoi confronti;
- approvare il Regolamento organico del personale dipend.
- promuovere le modifiche o lo scioglimento del Consorzio da sottoporre ai rispettivi consigli comunali;

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente o almeno due membri lo richiedano;

- ARTIC.7) - Il Presidente

- Convoca l'assemblea consorziale e ne presiede le adunanze;

- propone la materie da trattarsi nelle adunanze della
Assemblea;

- rappresenta il Consorzio presso le Autorità, gli Enti
ed i privati e ne firma gli atti;

- provvede a tutto quanto necessario per il buon funzio-
namento del Consorzio;

- ARTIC.8) - Il segretario del Consorzio, scelto fra i di-
pendenti di ruolo del Comune capoconsorzio:

- assiste alle riunioni dell'Assemblea e ne redige i ver-
bali;

- custodisce gli atti del Consorzio e ne tiene la conta-
bilità;

- cura la gestione amministrativa e contabile del Consor-
zio.

- ARTIC.9) - Il Consorzio ha proprio bilancio autonomo, pro-
prio Tesoriere. Le spese necessarie al funzionamento del
Consorzio sono anticipate dai Comuni Consorziati. Il ripar-
to di tali spese fra i suddetti Comuni viene fatto in ragio-
ne del 60 % (sessanta per cento) in ragione diretta alla su-
perficie boscata - FUSTAIA - e per il rimanente 40% (quaran-
ta per cento) in proporzione della ripresa lorda tariffaria
annua, in conformità alle risultanze dei Piani Economici.

- Le quote dovute dai Comuni consorziati devono
essere versate in ragione del 50% annuo entro il mese di
gennaio e la rimanenza entro il mese di luglio, detratto il
contributo di cui all'artic.5. della LP. 16.8.1976, nro 23.
e secondo il riparto determinato nel bilancio di previsione.
Eventuali conguagli dovranno essere fatti entro il gennaio
successivo.-

- ARTIC.10) - Per quanto concerne la modificazione o sciogli-
mento del Consorzio, il funzionamento dell'Assemblea consorz.
e le rispettive deliberazioni vengono applicate le disposi-
zioni della Legge regionale 21.10.1963, nro 29 e modifica-
zioni successive.

- ARTIC.11) - L'Assemblea dovrà approvare ed adottare, in
seguito, opportuno regolamento per assicurare il migliore
funzionamento del Consorzio ed il conseguimento dei suoi fi-
ni.

- ARTIC.12) - Unico compito del Consorzio é quello di assi-
curare il servizio di vigilanza forestale nei termini di cui
all'articolo 1.della L.P. 16.8.1976, nro 23, mediante l'or-
dinata e legale gestione del personale addetto.-